



**COMUNE DI  
CASSANO SPINOLA**

Provincia di Alessandria

**DELIBERAZIONE N. 21**

**del 8 APRILE 2021**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: REVOCA CONCESSIONE CIMITERIALE RELATIVA ALLA CAPPELLA CIMI-  
TERIALE N. 35 DEL CIMITERO DI CASSANO SPINOLA**

L'anno duemilaventuno addì otto del mese di aprile alle ore 10.45 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	X	=
		3	0

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale *dott. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Cappella cimiteriale, individuata al n. 35 del Cimitero Comunale di Cassano Spinola, risulta in stato di completo abbandono per incuria e mancanza della necessaria manutenzione;

Preso atto che l'area della cappella risulta transennata per il potenziale pericolo per le persone che accedono al su citato Cimitero comunale e che si rende perciò necessario porre in essere le procedure volte a superare l'esposta criticità;

Dato atto che negli archivi comunali non è stato possibile rinvenire il documento scritto relativo all'atto di concessione/autorizzazione e che la cappella risulta essere stata eretta sicuramente in data molto anteriore rispetto al 10.02.1975 (data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803);

Visto il D.P.R. 10.09.1990 n. 285;

Vista Legge regionale 03.08.2011 n. 15;

Visto il Regolamento comunale di polizia mortuaria, da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 21 del 20.11.2015;

Visto, in particolare:

- l'articolo 75 del su citato regolamento il quale prevede che in caso di abbandono il Comune rientri nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; comprese le opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione a chiunque;
- l'articolo 76 del su citato regolamento il quale prevede che nessuna opera, di qualunque anche minima entità, possa essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco;
- l'articolo 77 del su citato regolamento il quale prevede che in ogni caso di decadenza il bene concesso in uso torni nella piena ed esclusiva disponibilità del comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere compiute, per le quali vige il principio dell'accessione previsto dall'art. 94 del codice civile;
- sempre l'articolo 77, il quale richiama in relazione ai presupposti della revoca anche l'ipotesi del decorso di un cinquantennio dalla tumulazione dell'ultima salma;
- l'articolo 78 del su citato regolamento il quale prevede in capo ai concessionari l'obbligo di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti di loro proprietà, con previsione di revoca della concessione in caso di completo abbandono o di morte degli aventi diritto;
- l'articolo 78 del su citato regolamento il quale prevede che la revoca sia disposta con deliberazione della giunta municipale;

Verificato che nonostante i plurimi tentativi nel corso degli anni non è stato possibile individuare alcun avente diritto in relazione alla titolarità del diritto concessorio sulla Cappella cimiteriale n. 35;

Preso atto, altresì, che non avendo reperito alcun legittimo discendente, si è provveduto, dal 25 gennaio 2021 al 26 marzo 2021, alla pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito web istituzionale, all'ingresso del Cimitero e fuori la porta della cappella, di un avviso di presentazione ai legittimi discendenti entro il 4° grado dei defunti concessionari;

Preso atto che entro il termine stabilito, nessuno si è presentato presso gli uffici comunali per rivendicare i diritti sulla cappella cimiteriale;

Ritenuto pertanto di disporre la revoca della concessione relativa alla citata cappella cimiteriale, anche a seguito di verifica del superamento del termine cinquantennale dalla tumulazione dell'ultima salma (ultima tumulazione risalente al 1967);

Visto il D.lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 107;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese per alzata di mano;

## **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che la parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di dare atto della mancanza negli archivi comunali dell'atto scritto di concessione/autorizzazione relativo alla Cappella cimiteriale n. 35 del Cimitero comunale di Cassano Spinola;
- 3) Di dare, altresì, atto che la Cappella cimiteriale n. 35 versa in stato di completo abbandono dipendente da incuria e che non risultano esserci aventi diritto;
- 4) Di dare atto, ulteriormente, che l'ultima tumulazione di salma nella Cappella n. 35 è risalente ad oltre un cinquantennio fa;
- 5) Di disporre, nei limiti di quanto sopra, la revoca della concessione/autorizzazione dell'area cimiteriale e, in generale, comunque il venir meno di diritti di privati sull'area in cui si trova la Cappella cimiteriale individuata al n. 35 del Cimitero Comunale di Cassano Spinola;
- 6) Di prevedere, in conseguenza, il rientro del Comune in ogni diritto sull'area, comprese le opere murarie, che ritornano nella piena e assoluta disponibilità del comune, il quale procederà alla riassegnazione ad un nuovo concessionario secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale;
- 7) Di disporre a cura del Responsabile del servizio la pubblicazione della presente, nonché gli atti di gestione e gli altri adempimenti previsti dal Regolamento comunale, oltre a provvedere alla traslazione dei resti mortali nell'ossario comunale e la successiva riassegnazione dell'area;
- 8) Di dichiarare, con successiva ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di concludere tempestivamente l'iter procedimentale volto a risolvere la situazione di criticità sopra indicata.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
*f.to Alessandro Busseti*

Il Vice Sindaco  
*f.to Paolo Ceria*

Il Segretario Comunale  
*f.to Giulio Giraldi*

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 26 APRILE 2021 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26 APRILE 2021

Il Segretario Comunale  
*f.to Giulio Giraldi*

---

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D. Leg. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 26 APRILE 2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco  
*f.to Alessandro Busseti*

Il Segretario Comunale  
*f.to Giulio Giraldi*

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 26 APRILE 2021

Il Segretario Comunale  
*f.to Giulio Giraldi*

---